

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 8252	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: Si				
Altro: no				
Quantum: mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.				
Gradi precedenti				
1° Grado: il Tribunale di Crema, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, condanna a mesi uno di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.				
2° Grado: La Corte di Appello di Brescia, conferma sentenza del giudice di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Nell'eseguire i lavori di impermeabilizzazione della copertura di un capannone, parte dei quali gli erano stati affidati in subappalto, precipitava da una altezza di circa 12 metri, passando attraverso un lucernaio esistente nei pressi.
--

Soggetto leso

Operaio	<input checked="" type="checkbox"/> Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La Cassazione nella sentenza n. 27965/08 ha affermato che "in caso di subappalto il subcommittente è sollevato dai relativi obblighi soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore". approvato l'aggiornamento del PSC., tenendo in tal modo un comportamento negligente E dunque deve convenirsi come neppure la presenza di un formale contratto di subappalto potrebbe consentire all'imputato di eludere le proprie responsabilità. Una tale esclusione, invero, potrebbe configurarsi solo nel caso in cui al subappaltatore fosse stata affidata l'esecuzione di lavori, pur determinati e circoscritti, da svolgersi in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore sub committente. Eventualità certamente non riscontrabile nel caso di specie. In merito alla presenza di un ulteriore vizio di motivazione laddove il giudice del merito non avrebbe

considerato che, nell'ambito del cantiere ove l'infortunio si era verificato, egli non aveva alcun potere d'intervento in tema di adozione di misure antinfortunistiche, essendo le relative scelte operative riservate al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza, vi è da rilevare che proprio al C., titolare della ditta che aveva subappaltato i lavori di impermeabilizzazione e coibentazione del capannone, solo in parte eseguiti dal L., spettava di intervenire per mettere in sicurezza il luogo di lavoro, a garanzia dell'incolumità di tutti i lavoratori che, per suo conto o per incarico dallo stesso conferito erano intenti a svolgere le mansioni loro affidate. La presenza dell'apertura sul tetto ove erano in corso i lavori subappaltati era, peraltro, immediatamente percepibile, così come il forte rischio che qualcuno, intento al proprio lavoro, potesse finirvi dentro e precipitare al suolo; e dunque proprio all'imputato, titolare della ditta che aveva subappaltato i lavori in corso sul tetto, spettava, in prima battuta, di intervenire per mettere in sicurezza l'insidiosa apertura.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.